

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 GEN. 2001

=====

ADDI' **16 GEN. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

**TUTTI PRESENTI**

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 44


OGGETTO: Proposta di legge concernente: "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria".

Proposta di LEGGE.....

Dichiarata ricevibile

Assegnare alle Commissioni

8° e 2°  
Roma, 7/2/01 Il Segretario del Consiglio  
(dr.ssa Concetta Insenga)




Oggetto: Proposta di legge regionale riguardante "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria".

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;
- VISTO il D.lgs.30 dicembre 1992 n.502 e le successive modifiche ed integrazioni, in particolare il comma 2, art.2 che testualmente recita: "Spettano in particolare alle Regioni.....le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie ed aziende.....";
- VISTO inoltre l'art.2, comma 2 sexies del D.lgs 502/92, che prevede: "La Regione disciplina, altresì:.....lett.e) le modalità di vigilanza e controllo..... sulle Unità Sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse.....";
- VISTI i principi generali fissati dal D.lgs.286/99 in materia di riordino e potenziamento dei meccanismi di controllo;
- VISTI gli articoli 28 della Legge 448/98, 30 della Legge 488/99 e 53 della Legge finanziaria 2001 che sanciscono il concorso delle Regioni al contenimento del disavanzo pubblico (cd. patto di stabilità interno);
- VISTO il D.lgs n. 56/2000 che dispone l'abolizione dei trasferimenti erariali destinati alla spesa sanitaria corrente ed in conto capitale previsti dall'art.12 del D.lgs n. 502/1992, affidando alle regioni il relativo onere;
- SENTITA la relazione dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

## DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria" composta da 11 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 44

DEL 16 GEN. 2001 *cu*

Proposta di legge riguardante "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria"

## RELAZIONE

Obiettivo della P.L. in oggetto è l'individuazione di una serie organica di norme che, sulla base di dati certi, verificati e/o verificabili, consentano alla Regione di attivare iniziative di razionalizzazione della spesa sanitaria che, nel breve periodo, siano in grado di portare ad un sostanziale recupero dell'efficienza nella gestione ordinaria della stessa con evidente effetto di contenimento.

In particolare, l'**art. 1** stabilisce che "Oggetto della legge" è la previsione di norme finalizzate a perseguire l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, nell'ambito degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica e dell'adesione al patto di stabilità, così come ribadito dall'art. 30 della L. 488/99, attraverso la riduzione/copertura del disavanzo/perdite ed il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente.

Qualunque iniziativa si intraprenda, è necessario acquisire tutte le informazioni relative al problema che si tende a risolvere, in modo sistematico, sistematizzato e routinario tentando, laddove possibile, di non aggravare le strutture interessate di ulteriori adempimenti amministrativi.

A tal fine, l'**art. 2**, sancisce l'obbligo, da parte delle aziende e di tutti gli enti dipendenti, di fornire alla Regione l'accesso diretto a dati e informazioni di interesse sanitario, sul presupposto che l'immediatezza delle informazioni consente la tempestiva adozione di idonee misure correttive, nonché la verifica degli effetti prodotti dalle stesse.

L'**art. 3** al fine di favorire la piena applicazione della contabilità economica, prevede che la Giunta regionale emani ulteriori direttive per la rilevazione dei dati contabili, la stesura del bilancio d'esercizio e la predisposizione del budget.

*1* *11/11*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
*[Signature]*

**L'art. 4** disciplina il nuovo sistema dei controlli delle aziende alla luce del decreto legislativo 286/99 che, nel prevedere la specializzazione dei controlli interni, affianca al tradizionale controllo di gestione, la valutazione ed il controllo strategico, la valutazione della dirigenza, il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Nell'ambito di quest'ultima tipologia di controllo, la Regione introduce, a partire dal bilancio d'esercizio che chiude il 31.12.2002 ed a cura di società esterne iscritte nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia, la revisione contabile del bilancio quale strumento che garantisce l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. In considerazione degli indubbi vantaggi che tale controllo esterno produce per l'amministrazione regionale si prevede una compartecipazione alla spesa sostenuta annualmente dalla singola azienda fino ad un massimo del 50% della stessa.

**L'Art. 5**, nel ribadire la necessità che la Giunta regionale autorizzi preventivamente le aziende in caso di accensione di mutui o comunque di altre forme di indebitamento, precisa che il limite previsto dall'art. 2, comma 2-sexies del Decreto legislativo 502/92 non vale nel caso in cui i relativi oneri d'ammortamento non siano a carico delle aziende.


All'**art. 6** si dettano i principi generali in materia di razionalizzazione degli acquisti, introducendo il principio di centralizzazione degli stessi attraverso l'innovazione del processo di approvvigionamento, mediante la promozione di un mercato elettronico.

Il progetto si propone di ridurre la spesa sostenuta dalle azienda per l'acquisto di beni e servizi, principalmente per i prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed assimilati, attraverso una struttura logistica in grado di gestire gli acquisti centralizzati, la ricezione degli ordini e la distribuzione diretta dei prodotti.

Da un'analisi preliminare i benefici diretti ed indiretti attesi dal progetto sono principalmente legati a:

- economie di scala;
- gestione virtuosa delle giacenze di magazzino con il recupero di spazi e ore lavoro per gestirlo;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- semplificazione delle procedure di acquisto da parte delle aziende nel rispetto dell'autonomia di gestione della domanda ed emissione degli ordini da parte delle stesse;
- miglioramento dei processi di monitoraggio e controllo della spesa;
- massimizzazione della trasparenza nei rapporti tra pubblico e privato.
- Il percorso individuato prevede una prima fase di avviamento, al termine della quale il modello sperimentato sarà adottato quale forma ordinaria di approvvigionamento garantendo la massima trasparenza delle transazioni. Nello more dell'attuazione del progetto e comunque per i beni e servizi che non sono oggetto dell'intervento regionale, si prevede l'obbligo per le aziende di utilizzare la struttura di Servizio per gli acquisti del Ministero del Tesoro denominata CONSIP S.p.A.

Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili sia alla Regione che alle aziende sanitarie ed ospedaliere, l'art. 7 prevede l'attivazione di una banca dati delle trattative svolte e concluse per l'acquisto di beni di consumo, servizi e tecnologie in attuazione dell'art. 6 della Legge 724/94. L'obbligo posto in capo alle aziende di alimentare la banca dati, secondo indicazioni e modalità che saranno successivamente stabilite dalla Giunta regionale, nasce dall'esigenza della Regione, da un lato, di disporre di uno strumento che consenta una agevole comparazione di dati, informazioni e comportamenti relativi a fenomeni analoghi in realtà diverse, dall'altro di garantire la trasparenza e confrontabilità dei prezzi praticati dai fornitori con i conseguenti effetti di "normalizzazione" dell'offerta. Le stesse aziende potranno trarne beneficio, in quanto disporranno di una base informativa aggiornata e di facile consultazione utile per l'avvio di nuove ed eventuali iniziative di acquisto.

Obiettivo dell'art. 8 è consentire la realizzazione di un'operazione finanziaria che, sfruttando il patrimonio immobiliare strumentale delle aziende, permetta di immettere liquidità nel sistema sanitario regionale al fine di contribuire alla copertura del deficit accumulato negli anni. Tale operazione, che si inserisce nel quadro delle iniziative in corso di realizzazione da parte dell'Assessorato alle Politiche di

Bilancio, rappresenta la modalità più efficace sul piano finanziario pur mantenendo inalterata l'attuale situazione di gestione effettiva del patrimonio sanitario da parte delle aziende.

Tecnicamente, l'operazione proposta prevede la costituzione di una società regionale (99% del capitale sociale sottoscritto dalla Regione) che acquista il patrimonio immobiliare strumentale delle aziende e contestualmente stipula con le stesse, contratti di locazione finanziaria (leasing); ciò garantisce che restino inalterate la destinazione e le modalità d'uso. La cartolarizzazione dei canoni di leasing, ai sensi della Legge 130/99, consente alla società regionale di reperire sul mercato dei capitali le risorse finanziarie necessarie a corrispondere alle aziende il controvalore del patrimonio ceduto.

Sul piano finanziario l'operazione proposta, ampiamente diffusa e sperimentata con successo nel settore privato, consente di ricorrere al mercato dei capitali assicurando scadenze molto lunghe e condizioni particolarmente vantaggiose, anche per effetto del meccanismo che prevede la garanzia del pagamento dei canoni di leasing direttamente da parte della Regione.

Al contempo la stessa operazione non si configura come operazione di debito, in quanto i canoni di leasing costituiscono una normale componente di costo operativo delle aziende, al pari di un comune fitto passivo, rimanendo il pagamento degli oneri finanziari connessi, a carico del bilancio della Regione come integrazione della quota di finanziamento di parte corrente.

L'art. 9 prevede che l'Assessorato alle Politiche di Bilancio, Programmazione e Coordinamento risorse comunitarie si faccia carico della realizzazione delle iniziative contenute nella presente legge attivando, nell'ambito delle rispettive competenze, le opportune intese con l'Assessorato alle Politiche per la salute.

L'art. 10 prevede la copertura finanziaria alle iniziative proposte.

L'art. 11 elenca le norme abrogate.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



At. alle D. N. 64  
D. 16 GEN. 2002

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE  
DELLA SPESA SANITARIA"

  
E. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

fler

ART. 1


(Oggetto)

1. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica e dell'adesione al patto di stabilità, detta norme finalizzate a perseguire l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, così come ribadito dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attraverso la riduzione progressiva del disavanzo e il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente.

2. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per "Giunta" la Giunta regionale;
- b) per "aziende" le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*Yla*



## ART. 2


### (Trasmissione di informazioni)

1. Le aziende sono tenute a fornire alla Regione tutte le informazioni utili alla definizione dei criteri di programmazione e pianificazione nel settore sanitario.

2. In particolare, in applicazione anche del principio espresso nell'articolo 1 comma 4, lettera b), della legge 7 giugno 2000, n. 150, le aziende consentono alla Regione l'accesso diretto a tutti i dati relativi alla gestione contabile e patrimoniale, in conformità ad apposite direttive emanate dalla Giunta.

3. L'obbligo di cui al comma 1 si estende a tutti gli enti dipendenti della Regione che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, siano in possesso di informazioni concernenti il servizio sanitario regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 3

(Direttive in materia di contabilità)

1. La Giunta, al fine di ottimizzare i flussi informativi in materia di contabilità delle aziende, emana direttive volte alla piena applicazione della contabilità economica, all'individuazione di criteri uniformi relativi alle rilevazioni dei dati contabili ed alla struttura del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45, nonché a garantire omogeneità e confrontabilità degli atti gestionali delle aziende stesse.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 4

### (Sistema dei controlli interni)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, le aziende si dotano di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile nonché di adeguate procedure di controllo interno in grado di garantire l'affidabilità e la funzionalità del relativo sistema dei controlli, secondo i principi generali fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario che si chiude il 31 dicembre 2002, le aziende devono garantire che i bilanci annuali siano sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. L'incarico di revisione è conferito con contratto di durata triennale rinnovabile una sola volta. La società di revisione incaricata non può svolgere, né aver svolto nell'ultimo anno, direttamente o indirettamente, alcuna attività di consulenza o di assistenza nei confronti dell'azienda il cui bilancio è sottoposto a revisione contabile.

3. Per l'attività di revisione contabile la Regione contribuisce alla spesa annuale sostenuta dalla singola azienda, rilevabile dal contratto stipulato ai sensi del comma 2, entro il limite massimo del 50% della spesa stessa.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*V. L.*

## ART. 5

(Limiti di indebitamento)

1. Le aziende hanno facoltà di contrarre mutui ovvero ricorrere ad altre forme di indebitamento a medio-lungo termine, previa autorizzazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e nei limiti in esso previsti, ove i relativi oneri siano a carico delle aziende stesse.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*Pier*

ART. 6

(Razionalizzazione degli acquisti)

1. Ai sensi dell'articolo 34 della l. 488/1999, nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724, la Regione attua forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle aziende, in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta, coerentemente con l'esigenza di razionalizzazione delle spese, di monitoraggio del fabbisogno e dei costi, nonché di innovazione del processo di approvvigionamento, anche mediante la promozione dello sviluppo e dell'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, dopo una prima fase sperimentale, seguita dalla verifica dei risultati in termini di economicità, snellimento delle procedure amministrative e miglioramento organizzativo, la Giunta adotta un modello tipo quale forma ordinaria di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle aziende, che garantisca la massima trasparenza delle transazioni.

3. Le aziende sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando il modello adottato dalla Giunta ai sensi del comma 2 ovvero nel rispetto dei parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli individuati dalla Giunta stessa.

4. Per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la Giunta può avvalersi di un soggetto esterno scelto secondo le procedure di evidenza pubblica.

5. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e comunque per i beni e servizi diversi da quelli individuati dalla Giunta ai sensi del comma 1, le aziende sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

  
  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(segue articolo 6)

stipulate dalla struttura del Ministero del Tesoro denominata "Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - CONSIP S.p.A."

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

V. Per


## ART. 7

### (Banca dati regionale)

1. Al fine di garantire la trasparenza ed il controllo della spesa pubblica nel settore sanitario, presso l'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica è costituita una banca dati delle trattative svolte e concluse dalle aziende per l'acquisto di beni di consumo, di servizi e di tecnologie, ai sensi dell'articolo 6 della l. 724/1994, che prevede la costituzione dell'Osservatorio dei Prezzi e delle Tecnologie (OPT).

2. La banca dati di cui al comma 1 rappresenta lo strumento per l'acquisizione da parte della Regione di elementi utili all'analisi, alla programmazione e al monitoraggio della spesa nonché per l'organizzazione di un supporto conoscitivo, anche a favore delle aziende, in particolare con riferimento alle tecnologie biomediche, attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni relative ai prezzi, ai distributori, ai produttori ed, in generale, all'offerta del mercato.

3. Le aziende sono tenute ad alimentare la banca dati regionale mettendo a disposizione i dati attinenti alle iniziative d'acquisto attivate nonché agli esiti delle stesse, secondo indicazioni e modalità definite con deliberazione della Giunta.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 8


### (Patrimonio immobiliare delle aziende)

1. In conformità agli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, la Regione promuove la costituzione di una società a prevalente capitale regionale denominata "SAN.IM S.p.A", quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle aziende e risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria. La società è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 seguenti del codice civile.

2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che lo Statuto societario:

- a) assicuri alla Regione la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 99% del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso, e riservi la rimanente quota delle azioni ad altro ente pubblico o a società i cui organismi di amministrazione e vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà siano nominati o designati dalla Regione;
- b) disponga che l'oggetto sociale, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, preveda:
  - 1) l'acquisizione, al prezzo di stima effettuata a norma del comma 9, di beni facenti parte del patrimonio immobiliare indisponibile delle aziende, rispettandone la destinazione d'uso, e la contestuale concessione in locazione finanziaria dei medesimi beni alle aziende venditrici, con vincolo a loro favore di esercitare il diritto di opzione per il riacquisto della proprietà dei rispettivi beni al prezzo stabilito:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



V. C.



(segue articolo 8)

- 2) la cessione di tutti i crediti relativi alle operazioni di cui al punto 1) ad altra società per azioni, avente i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, affinché provveda all'acquisto ed alla cartolarizzazione dei crediti ad essa ceduti;
- c) garantisca alla Regione l'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione delle azioni nominative ai sensi dell'articolo 2355, terzo comma, del codice civile;
- d) conferisca alla Regione la facoltà, ai sensi degli articoli 2458, e 2459 del codice civile, di nominare un amministratore unico della società e un numero di sindaci tale da assicurarle la maggioranza dei componenti del collegio sindacale.


3. La Giunta ed il suo Presidente, ovvero l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla società e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo e a sottoscrivere le azioni in misura non inferiore a quella indicata dal comma 2, lettera a), nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

4. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal Presidente della Giunta o dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato.

5. La nomina dell'amministratore unico e dei sindaci della società, di cui al comma 2, lettera d), è effettuata dai competenti organi regionali entro il termine

*V. Per*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 8)

perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza del relativo mandato. Nel caso in cui l'organo regionale competente non proceda alla nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato, si provvede in via sostitutiva con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. L'amministratore unico ed i componenti del collegio sindacale nominati dalla Regione devono possedere, rispettivamente, i requisiti previsti dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e quelli previsti dall'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. L'amministratore unico è vincolato all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, le aziende possono alienare alla società beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare indisponibile nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 502/1992, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

7. Per accelerare le procedure per l'alienazione dei beni di cui al comma 6. il Presidente della Giunta o l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato, convoca e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano:

a) l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica:

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(segue articolo 8)


- b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
- c) i dirigenti generali delle aziende;
- d) l'amministratore unico della società;
- e) gli organi statali competenti in materia di tutela dei beni d'interesse storico o artistico.

8. Nell'ambito della conferenza di cui al comma 7, si provvede:

- a) all'individuazione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare delle aziende oggetto della alienazione alla società alle condizioni previste dallo statuto ai sensi del comma 2, lettera b), punto 1);
- b) all'eventuale rinuncia da parte degli organi statali competenti all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto di beni artistici o storici ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al trasferimento della relativa facoltà;
- c) all'impegno della Regione a rilasciare l'autorizzazione alle aziende proprietarie ad alienare alla società i beni individuati ai sensi della lettera a) al prezzo di stima da definirsi ai sensi del comma 9.

9. La Regione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e della stima dei beni individuati ai sensi del comma 8, lettera a), per l'alienazione alla società, si avvale di strutture specializzate nel rispetto della normativa vigente.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**




(segue articolo 8)

10. La Giunta, con apposita deliberazione, determina indirizzi e direttive da impartire ai direttori generali delle aziende nonché all'amministratore della società affinché nel contratto di acquisizione e di contestuale concessione in locazione finanziaria dei beni immobili individuati ai sensi del comma 8, lettera a), siano contenute specifiche disposizioni finalizzate:

- a) ad impedire che i beni immobili oggetto del contratto possano essere distolti dalla loro destinazione d'uso o che sia comunque limitato l'uso stesso;
- b) a mantenere la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili oggetto del contratto in capo alle aziende venditrici;
- c) a garantire che beneficiarie dei trasferimenti dello Stato o delle Regioni diretti a far fronte a spese di gestione dei beni immobili oggetto del contratto siano le aziende venditrici.

11. Alle scadenze stabilite dai contratti di locazione finanziaria, la Regione dispone la diretta erogazione alla "SAN.IM S.p.A" ovvero alla società di cui al comma 2, lettera b), punto 2, dei canoni di locazione dovuti dalle stesse aziende. Ciò a garanzia dei portatori dei titoli emessi dalla società di cui al citato comma 2, lettera b), punto 2.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



ART. 9

(Accordi istituzionali)

1. L'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica provvede a dare attuazione agli adempimenti di cui alla presente legge, anche mediante la promozione di specifici accordi istituzionali, ai vari livelli, realizzando, nell'ambito delle rispettive competenze, le opportune intese con l'Assessorato regionale competente in materia di sanità.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


*Per*

ART. 10

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge grava sul cap..... del bilancio annuale della Regione Lazio. In particolare per le finalità di cui all'articolo 8 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo 28190, denominato: "Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società "SAN.IM. S.p.A.", con lo stanziamento di lire mille milioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*Plu*

ART. 11

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) l'articolo 18 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 ;
- b) il comma 2, dell'art. 7 della legge regionale del 31 ottobre 1996, n. 45;
- c) tutte le altre disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Vere*